

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	22
Missioni valevoli nella seduta del 25 marzo 2003 .....	2	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	22
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	23
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	3	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	25
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	3	(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	28
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	3	(Sezione 7 – Articolo 5) .....	34
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 8 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	34
<b>Disegno di legge costituzionale S. 1187 (approvato, in prima deliberazione, dal Senato) n. 3461</b> .....	5	(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative) .....	36
(Sezione 1 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	5	(Sezione 10 – Articolo 8 e relative proposte emendative) .....	37
<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2144-B</b> .....	22	(Sezione 11 – Articolo 9 e relative proposte emendative) .....	38
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	22	(Sezione 12 – Articolo 10 e relative proposte emendative) .....	39
		(Sezione 13 – Articolo 11 e relative proposte emendative) .....	40
		(Sezione 14 – Ordini del giorno) .....	41

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 25 marzo 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Buttiglione, Cammarata, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Carboni, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani,

Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

**Annunzio di proposte di legge:**

In data 24 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RAISI ed altri: « Istituzione del marchio "Made in Italy" » (3817);

PISTONE: « Istituzione del Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche » (3818);

VOLONTÈ ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, concernente le fondazioni di origine bancaria » (3819);

COLASIO ed altri: « Istituzione del Museo Carrarese » (3820).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

ASCIERTO ed altri: « Effetti delle misure patrimoniali di prevenzione nei con-

fronti dei terzi» (3471) — *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI.*

*XI Commissione (Lavoro):*

FASSINO ed altri: «Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori» (3133) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GARNERO SANTANCHÉ ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti portatori di handicap gravi privi del sostegno familiare» (3757) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VALPIANA: «Disposizioni per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti non autosufficienti e per l'incremento dei trattamenti pensionistici dei soggetti svantaggiati» (3785) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 24 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter comma 6, della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 18 marzo 2003, sulla tipologia delle coperture

e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2002 (doc. XLVIII, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissioni dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 21 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione AleniaFinmeccanica-Boeing per la produzione del velivolo B767, riferita al 31 dicembre 2002 (doc. XXXIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 24 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)», per l'anno 2001 (doc. CXV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

**Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicolo fuori uso (201).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 9 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile

2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (202).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 1, dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE S. 1187: — MODIFICHE  
DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN  
PRIMA DELIBERAZIONE, DEL SENATO (3461))**

**(A.C. 3461 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Modifiche dell'articolo 117  
della Costituzione).*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

« Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

- a) assistenza e organizzazione sanitaria;
- b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- d) polizia locale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche dell'articolo 117  
della Costituzione).*

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

b) al terzo comma, le parole: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; » sono soppresse.

**01. 01.** Leoni, Bressa, Boato, Marone, Maccanico, Maura Cossutta, Buemi, Loiero, Picicchio, Fistarol.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« s-bis) ordinamento della comunicazione ».

b) al terzo comma, le parole: « ordinamento della comunicazione; » sono soppresse.

**01. 03.** Tuccillo.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

1. All'articolo 117, terzo comma della Costituzione, dopo le parole: « tutela della salute » sono inserite le seguenti: « e Piano sanitario nazionale ».

**01. 02.** Maccanico, Bressa, Boato, Picicchio, Buemi, Loiero, Marone, Leoni, Fistarol.

*Sopprimerlo.*

- \*1. 1. Boato, Leoni, Bressa, Marone, Maccanico, Maura Cossutta, Loiero, Buemi, Pisicchio, Fistarol.

*Sopprimerlo.*

- \*1. 150. Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. - 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117 - La potestà legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

È di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa in merito a:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli organi, uffici ed enti dipendenti dallo Stato;

c) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

d) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e con l'Unione europea, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118;

e) rapporti tra Stato e confessioni religiose;

f) difesa nazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) ordinamento giuridico, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; ordina-

mento civile e penale; ordinamento delle libere professioni;

i) contabilità dello Stato e tributi statali;

l) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione dell'ora legale;

m) programmazione economica nazionale;

n) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;

p) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;

q) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

r) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

s) legislazione elettorale, organi di governo e condizioni di esercizio dei diritti politici;

t) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

u) calamità naturali, condizioni essenziali dell'igiene pubblica e tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria.

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni altra materia, ad eccezione di quelle attribuite allo Stato da altre disposizioni della Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare, con leggi organiche, esclusivamente principi fondamentali che attengono ad esigenze di ca-

rattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini. Nell'emanazione di leggi di competenza regionale inerenti funzioni e aspetti di carattere sociale, le Regioni garantiscono a ciascun cittadino le prestazioni previste dalle leggi della Repubblica. Con legge dello Stato sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione.

Con legge statale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1. 151.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma:

1) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) istruzione pubblica di ogni ordine e grado; »

2) dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« s-bis) tutela della salute e assistenza sanitaria »;

b) al terzo comma,

1) le parole: « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della » sono soppresse;

2) le parole: « tutela della salute » sono soppresse.

**1. 152.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle materie non espressamente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non rientranti nelle materie oggetto di legislazione concorrente. »

**1. 2.** Amici, Boato, Bressa, Buemi, Leoni, Pisicchio, Maccanico, Fistarol, Maura Cossutta, Loiero, Marone, Amici, Montecchi, Cabras, Soda, Sabattini, Ruta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: « potestà legislativa » è inserita la seguente: « esclusiva ».

**\*1. 3.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: « potestà legislativa » è inserita la seguente: « esclusiva ».

**\*1. 97.** Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, alinea, premettere le parole:* Nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali e nel rispetto dei limiti alla potestà legislativa previsti dal primo e dal secondo comma, fatti salvi i principi di cui all'articolo 119,

**1. 12.** Loiero, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Maccanico, Marone.

*Al comma 1, capoverso, alinea, premettere le parole:* Nel rispetto dei principi generali stabiliti con legge dello Stato,

- 1. 13.** Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Boato, Bielli, Bressa.

*Al comma 1, capoverso, alinea, premettere le parole:* Fermo quanto disposto dai commi primo e secondo,

- 1. 14.** Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole:* Le Regioni attivano con le seguenti: Alle Regioni spetta, ferme le competenze esclusive dello Stato,

- 1. 15.** Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi.

*Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole:* Le Regioni aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni, le Province e le Città metropolitane,

- 1. 16.** Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole:* Le Regioni aggiungere le seguenti: , ferme le competenze dello Stato, il principio di sussidiarietà, l'autonomia degli enti locali e i principi di cui all'articolo 119,

- 1. 17.** Loiero, Bressa, Boato, Leoni, Maccanico, Pisicchio, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole:* Le Regioni, aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei limiti della potestà legislativa di cui al primo, secondo e terzo comma e dei principi di cui all'articolo 119,

- 1. 18.** Bressa, Boato, Leoni, Loiero, Maccanico, Pisicchio, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Fistarol, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole:* Le Regioni aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio di solidarietà,

- 1. 19.** Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole:* attivano la competenza legislativa esclusiva con le seguenti: hanno competenza legislativa.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 3.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, un'intesa fra lo Stato e ciascuna regione definisce le modalità di trasferimento delle competenze. L'intesa disciplina le modalità di finanziamento nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione e attua i trasferimenti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. L'intesa è approvata con legge dello Stato adottata a maggioranza assoluta dalle due Camere e con legge regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali.

2. Qualora entro due anni tale intesa non sia raggiunta, le Regioni attivano la propria competenza in materia, con legge

approvata a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio delle autonomie locali. La legge regionale di attivazione è sottoposta alla Corte costituzionale, che ne verifica la compatibilità con la tutela dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e con l'articolo 119 della Costituzione.

**1. 20.** Boato, Leoni, Bressa, Marone, Maccanico, Buemi, Pisicchio, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole:* attivano la competenza legislativa esclusiva *con le seguenti:* esercitano l'attività legislativa, nel rispetto dei criteri di indirizzo stabiliti con legge dello Stato,

**1. 21.** Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole:* attivano la competenza legislativa esclusiva *con le seguenti:* , ferme le competenze dello Stato, hanno competenza legislativa.

**1. 172.** Ruta.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole:* attivano la *con la seguente:* hanno.

*Conseguentemente al medesimo alinea, sostituire le parole:* per le *con la seguente:* nelle.

**\*1. 22.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole:* attivano la *con la seguente:* hanno.

*Conseguentemente al medesimo alinea, sostituire le parole:* per le *con la seguente:* nelle.

**\*1. 98.** Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire la parola:* attivano *con le seguenti:* possono attivare.

**1. 99.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sopprimere la parola:* esclusiva.

**\*1. 23.** Boato, Leoni, Bressa, Maccanico, Pisicchio, Loiero, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sopprimere la parola:* esclusiva.

**\*1. 115.** Sterpa.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire la parola:* esclusiva *con le seguenti:* residuale generale di cui al quarto comma.

**1. 24.** Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire la parola:* esclusiva *con la seguente:* primaria.

**1. 100.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, alinea, dopo la parola: esclusiva aggiungere le seguenti: altresì, fermo quanto disposto dai precedenti commi.*

- 1. 25.** Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e nei limiti della lettera m) del secondo comma.*

- 1. 101.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), b) e c).*

- 1. 156.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), b) e d).*

- 1. 157.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).*

- 1. 159.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a), c) e d).*

- 1. 154.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).*

- 1. 160.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1 capoverso, sopprimere le lettere a) e d).*

- 1. 153.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).*

- \*1. 26.** Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Marone, Maccanico, Maura Cossutta, Loiero, Pisicchio.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).*

- \*1. 161.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).*

- \*1. 173.** La Malfa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) igiene e sanità.

- 1. 102.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) modalità di organizzazione sul territorio regionale delle attività socio-sanitarie.

- 1. 27.** Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) i profili organizzativi e funzionali relativi all'organizzazione sanitaria.

**1. 28.** Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere le parole: assistenza e.*

**1. 29.** Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere le parole: e organizzazione.*

**1. 30.** Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dei livelli di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

**1. 31.** Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle linee guida stabilite dal Piano sanitario nazionale.*

**1. 32.** Leoni, Maura Cossutta, Maccanico, Bressa, Boato, Pisicchio, Buemi, Pisicchio, Buemi, Loiero, Marone, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel pieno*

rispetto dei principi stabiliti dal Piano sanitario nazionale.

**1. 171.** Ruta.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'articolo 32.*

**1. 33.** Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di garantire la coesione e solidarietà sociale di cui all'articolo 119.*

**1. 34.** Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del secondo comma.*

**\*1. 35.** Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del secondo comma.*

**\*1. 170.** Ruta.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; è conservato allo Stato il compito di adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, il piano sanitario nazionale, i piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il*

riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

- 1. 36.** Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; gli interventi in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato.*

- 1. 37.** Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b), c), e d).*

- 1. 155.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e d).*

- 1. 162.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).*

- \*1. 38.** Leoni, Bressa, Boato, Loiero, Maccanico, Pisicchio, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).*

- \*1. 163.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).*

- \*1. 174.** La Malfa.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere le parole: organizzazione scolastica.*

- 1. 39.** Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione con la seguente: istruzione.*

- 1. 103.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione con le seguenti: istruzione, ad eccezione delle condizioni essenziali per la concessione dei diplomi.*

- 1. 104.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: organizzazione scolastica, aggiungere le seguenti: in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, nonché.*

- 1. 40.** Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: organizzazione scolastica, aggiungere le seguenti: attuazione della riforma degli ordinamenti,*

- 1. 41.** Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere le parole:* gestione degli istituti scolastici e di formazione,

- 1. 42.** Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola:* gestione aggiungere le seguenti: e andamento.

- 1. 43.** Bressa, Bielli, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere le parole:* scolastici e.

- 1. 44.** Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole:* degli istituti scolastici aggiungere le seguenti: , limitatamente alla scuola di base,

- 1. 45.** Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole:* degli istituti scolastici aggiungere le seguenti: , limitatamente alla scuola secondaria,

- 1. 46.** Bielli, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bressa.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere le parole:* e di formazione.

- 1. 47.** Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bielli.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole:* e di formazione con le seguenti: , nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto dei principi costituzionali.

- 1. 48.** Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bielli.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole:* e di formazione aggiungere la seguente: professionale.

- 1. 49.** Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Cabras, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole:* e di formazione, aggiungere le seguenti: personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo,

- 1. 105.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole:* e di formazione, aggiungere le seguenti: personale direttivo, docente e amministrativo,

- 1. 106.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: e di formazione, aggiungere le seguenti: personale docente e amministrativo,*

- 1. 107.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: e di formazione, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli standard dei diversi percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore,*

- 1. 50.** Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ed esclusa la gestione degli immobili di proprietà dello Stato.*

- 1. 51.** Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme generali sull'istruzione, di competenza esclusiva dello Stato, a norma della lettera n) del secondo comma del presente articolo.*

- 1. 52.** Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Cabras, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,*

a norma del terzo comma del presente articolo.

- 1. 53.** Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le competenze provinciali e comunali.*

- 1. 54.** Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , riservando allo Stato le competenze relative al personale di ogni ordine e grado.*

- 1. 56.** Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Loiero, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con riserva allo Stato delle competenze relative al personale.*

- 1. 57.** Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , rimanendo allo Stato l'organizzazione delle attività curricolari.*

- 1. 58.** Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Loiero, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il*

rispetto dell'autonomia professionale di ciascun insegnante.

- 1. 59.** Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).*

- \*1. 60.** Bressa, Boato, Leoni, Loiero, Maccanico, Pisicchio, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).*

- \*1. 164.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).*

- \*1. 175.** La Malfa.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: definizione con la seguente: individuazione.*

- 1. 61.** Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: definizione con la seguente: elencazione.*

- 1. 62.** Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), dopo la parola: definizione aggiungere le se-*

*guenti: , nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale stabiliti a livello statale,*

- 1. 63.** Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: scolastici e.*

- 1. 64.** Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: scolastici e formativi con le seguenti: di formazione professionale.*

- 1. 65.** Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire la parola: scolastici con la seguente: educativi.*

- 1. 66.** Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Loiero, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: e formativi.*

- 1. 67.** Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), dopo la parola: formativi aggiungere le seguenti: di formazione e riqualificazione.*

- 1. 68.** Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione dei programmi di esame.*

- 1. 70.** Loiero, Cabras, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di consolidare i saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea.*

- 1. 71.** Cabras, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di consolidare le conoscenze di base, anche in relazione all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea.*

- 1. 72.** Cabras, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di offrire conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.*

- 1. 73.** Cabras, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni,

Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle diversità.*

- 1. 74.** Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.*

- 1. 75.** Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , dando priorità alle minoranze linguistiche.*

- 1. 76.** Loiero, Cabras, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici.

*Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: i programmi devono essere pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione;*

- 1. 77.** Loiero, Cabras, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).*

- \*1. 78.** Boato, Leoni, Bressa, Loiero, Pisicchio, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Maccanico, Fistarol, Lucidi, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).*

**\*1. 165.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).*

**\*1. 176.** La Malfa.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).*

**\*1. 116.** Sterpa.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere le seguenti: amministrativa regionale e.*

**1. 79.** Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere la seguente: amministrativa.*

**1. 80.** Bressa, Boato, Leoni, Maccanico, Pisicchio, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Loiero, Fistarol, Lucidi, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire la parola: locale con le seguenti: amministrativa regionale e locale, limitatamente ai compiti di vigilanza in materia di igiene e repressione delle frodi alimentari e di oggetti di uso domestico e sostanze agrarie.*

**1. 81.** Boato, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Bielli, Bressa.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire la parola: locale con le seguenti: regionale locale amministrativa, con esclu-*

sione di tutte le funzioni e competenze anche locali in materia di polizia giudiziaria e quelle svolte in relazione alla prevenzione ed all'accertamento dei reati.

**1. 82.** Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bressa.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in ambito amministrativo.*

**1. 83.** Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a compiti amministrativi e di prevenzione.*

**1. 177.** La Malfa.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ordine pubblico e sicurezza pubblica di interesse regionale, anche mediante l'istituzione di servizi di polizia con le forme disciplinate da leggi dello Stato.*

**1. 108.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ordine pubblico e sicurezza pubblica di interesse regionale, salva la competenza esclusiva dello Stato, per assicurare la collaborazione con la polizia di Stato e le forze armate.*

**1. 109.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ordine pubblico e sicurezza pubblica di interesse*

locale, salva la competenza esclusiva dello Stato, per assicurare la collaborazione con la polizia di Stato e le forze armate.

- 1. 110.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusivo riferimento alla polizia amministrativa di interesse locale.*

- 1. 84.** Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e compiti di polizia amministrativa.*

- 1. 85.** Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , promuovendo e incentivando l'assolvimento in forma associata dei servizi di polizia amministrativa locale.*

- 1. 86.** Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Lucidi.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , determinando le modalità di collaborazione tra gli enti competenti.*

- 1. 87.** Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali.*

- 1. 88.** Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di garantirne lo svolgimento ottimale su tutto il territorio regionale sulla base di criteri omogenei di efficacia e di economicità.*

- 1. 89.** Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non si tratti di pericoli per la pubblica incolumità.*

- 1. 90.** Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le competenze provinciali.*

- 1. 91.** Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le competenze dei comuni.*

- 1. 92.** Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Lucidi.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le previsioni degli statuti comunali.*

- 1. 93.** Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione delle funzioni afferenti all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza.*

- 1. 94.** Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con riserva allo Stato delle funzioni concernenti la sicurezza.*

- 1. 55.** Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , senza poter svolgere attività di polizia giudiziaria, intercettazioni, arresti e perquisizioni.*

- 1. 95.** Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le funzioni di polizia giudiziaria.*

- 1. 96.** Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Loiero, Cabras.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I compiti della polizia locale non possono esorbitare dall'ambito amministrativo. Quando essa agisce a garanzia della pubblica sicurezza risponde al questore e alla magistratura inquirente.*

- 1. 117.** Sterpa.

*Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Eventuali interventi legislativi della Regione in materia di pubblica sicurezza non possono essere in contrasto con le leggi nazionali.*

- 1. 118.** Sterpa.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, anche mediante reparti di polizia dello Stato, delle forze armate e di polizia locale, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.*

- 1. 111.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, anche mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello*

Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

- 1. 112.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, anche a mezzo della polizia locale, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

- 1. 113.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) mantenimento dell'ordine pubblico di interesse regionale, anche mediante corpi speciali di polizia, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

- 1. 114.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai cittadini di tutte le regioni è in ogni caso garantito l'accesso ai servizi relativi alla potestà esclusive attivate ai sensi del comma precedente, con eguali modalità e senza alcun onere aggiuntivo per i cittadini delle altre regioni.

- 1. 5.** Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Regione, nell'attivare la potestà esclusiva ai sensi del comma precedente,

garantisce l'accesso ai relativi servizi a parità di condizioni ai cittadini di tutte le regioni.

- 1. 6.** Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Resta in ogni caso ferma la competenza del legislatore statale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e di istruzione.

- 1. 7.** Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Ruta.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le leggi regionali emanate ai sensi del comma precedente sono tenute ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e di istruzione.

- 1. 8.** Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

È comunque di competenza del legislatore statale la materia dell'ordinamento generale dell'istruzione.

- 1. 9.** Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nel caso di attivazione della potestà esclusiva da parte di una Regione ai sensi del comma precedente, resta escluso per lo Stato ogni aumento degli oneri e ogni diminuzione, diretta o indiretta, delle entrate. Resta parimenti escluso per le altre Regioni ogni aumento degli oneri e ogni diminuzione, diretta o indiretta, delle entrate.

- 1. 11.** Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nel caso di attivazione della competenza legislativa esclusiva da parte di una

Regione ai sensi del precedente comma, restano esclusi sia per lo Stato che per le altre Regioni qualsiasi aumento degli oneri e qualsiasi diminuzione, diretta o indiretta, delle entrate.

- 1. 4.** Loiero, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il diritto nazionale prevale sempre su quello delle Regioni ».

- 1. 119.** Sterpa.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2144-B)**

**(A.C. 2144 - Sezione 1)**

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: la cui attività fino a: legge finanziaria.*

**4. 3.** (ex 4. 4.) Lettieri, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Pinza, Stradiotto, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e realizzando l'obiettivo entro tre anni.*

**8. 6.** (ex 8. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

**(A.C. 2144 - Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2144 - Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento:*

nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 10 del disegno di legge debbano intendersi nel senso che:

in via ordinaria, le modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito, di cui all'articolo 3, e la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 8, debbano essere definite dalla legge finanziaria per quanto concerne i profili sostanziali, da cui possano derivare nuovi e maggiori oneri, e dai decreti legislativi di attuazione dei predetti articoli, in merito ai profili di carattere ordinamentale ovvero organizzativo;

soltanto in subordine, i decreti legislativi di attuazione dei predetti articoli possano recare nuovi o maggiori oneri e, in tale ipotesi, la loro adozione intervenga comunque successivamente all'entrata in vigore della presente legge finanziaria che appronta le risorse necessarie per far fronte agli oneri medesimi;

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.3 Lettieri e 8.6 Grandi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 2144 – Sezione 4)

#### ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

#### ART. 2.

*(Codificazione).*

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Codificazioni).

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in coerenza fino a: contribuente con le seguenti: nel pieno rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui norme possono essere modificate solo con esplicita disposizione di legge.*

- 2. 1.** (ex 2. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in coerenza con con la seguente: confermando.*

- 2. 2.** (ex 2. 3.) Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con le disposizioni aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento al criterio di progressività,.*

- 2. 3.** (ex 2. 4.) Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: è previsto il progressivo innalzamento con le seguenti: è prevista la eliminazione progressiva.*

- 2. 4.** (ex 2. 5.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

- 2. 9.** (ex 2. 6.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione con le seguenti: deve essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

- 2. 5.** (ex 2. 7.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: e di solidarietà sociale con le seguenti: , di solidarietà sociale e di sostegno del commercio equo e solidale (fair trade);*

- 2. 6.** (ex 2. 8.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Realacci, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: solidarietà aggiungere le seguenti: ed equità.*

- 2. 7.** (ex 2. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e mai da leggi speciali.*

- 2. 8.** (ex 2. 11.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

**(A.C. 2144 - Sezione 5)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 3.***(Imposta sul reddito).*

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;

b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;

c) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di ac-

cordi e di intese; attività sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;

e) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività;

6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;

f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore,

del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 3.

*(Imposta sul reddito).*

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: adottando un moltiplicatore di esenzione che avvicini il trattamento del monoreddito familiare a quello con più redditi.*

**3. 1.** (ex 3. 4.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: e di ulteriori livelli che tengano conto del carico familiare.*

**3. 2.** (ex 3. 5) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Frigato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 10.000 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.*

**3. 3.** (ex 3. 6.) Grandi, Lettieri, Benvenuto, Pinza, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 9.500 euro e crescente con il numero dei*

componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

**3. 4.** (ex 3. 7.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da:* tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 9.000 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

**3. 5.** (ex 3. 8.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da:* tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 8.000 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

**3. 6.** (ex 3. 9.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da:* tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

**3. 7.** (ex 3. 10.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole:* anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta con le seguenti: e garantendo un incremento delle deduzioni in misura proporzionale al numero di familiari a carico.

**3. 8.** (ex 3. 11.) Lettieri, Grandi, Pistone, Benvenuto, Nannicini.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole:* meglio garantire la progressività dell'imposta con le seguenti: garantire l'equità fiscale orizzontale.

**3. 18.** (ex 3. 27.) Volonté, Degennaro, Romano, Montecuolo, Mongiello, Giuseppe Drago, Mereu, Peretti, Ciro Alfano, Grillo, Dorina Bianchi, Tanzilli.

*Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo le parole:* alle famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: anche in rapporto al numero delle persone a carico.

**3. 9.** (ex 3. 15.) Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pinza, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere la parola:* giovanile.

**3. 10.** (ex 3. 17.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Stradiotto, Santagata.

*Al comma 1, lettera c), numero 7, sopprimere le parole da:* anche al fine fino alla fine del numero.

**\*3. 11.** (ex 3. 20.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, lettera c), numero 7, sopprimere le parole da: anche al fine fino alla fine del numero.*

**\*3. 17.** (ex 3. 21.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), numero 7, aggiungere, in fine le parole: in base ad accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.*

**3. 12.** (ex 3. 22.) Grandi, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera d), numero 5, dopo le parole: l'acquisto aggiungere le seguenti: o la costruzione.*

**3. 13.** (ex 3. 23.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera e), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: avviato nella XIII legislatura.*

**3. 14.** (ex 3. 24.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera e), numero 5, dopo la parola: particolare aggiungere le seguenti: e comprovata.*

**3. 15.** (ex 3. 25.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera e), numero 6, dopo la parola: mantenimento aggiungere le seguenti: e rafforzamento.*

**3. 16.** (ex 3. 26.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

**(A.C. 2144 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Imposta sul reddito delle società).*

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresa su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, di-

retto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera *i*), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione

garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;

*b*) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera *a*) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato

testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-*bis*; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a parteci-

pazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c);

f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h) potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);

g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare

sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscono in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remune-

razione di tali apporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;

*h)* facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla presente lettera o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera *c*); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone;

*i)* deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette

componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;

l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;

m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo

equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante « Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo » COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;

o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento

differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;

p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;

q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;

r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.

2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*(Imposta sul reddito delle società).*

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: o alternativamente assimilazione fino alla fine della lettera.*

**4. 6.** (ex 4. 1.) Giordano, Russo Spina.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: o alternativamente assimilazione fino a: qualificate con le seguenti: e assimilazione della remunerazione di tali*

rapporti a quella dei contratti di collaborazione continuativa, con relative conseguenze fiscali e previdenziali.

**4. 1.** (ex 4. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: previsione di un'opzione fino alla fine della lettera.*

**4. 2.** (ex 4. 3.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Stradiotto, Santagata.

*Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: la cui attività fino a: legge finanziaria.*

**4. 3.** (ex 4. 4.) Lettieri, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Pinza, Stradiotto, Santagata.

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: nonché per investimenti ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*

**4. 4.** (ex 4. 5.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Realacci, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: e sulle società che sostengono costi aggiuntivi di produzione derivanti dall'adozione di cicli industriali a basso consumo energetico e a basse emissioni di gas serra, nonché per gli investimenti alle attività di ricerca, sviluppo e produzione finalizzate alla realizzazione*

di impianti per la produzione di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente.

**4. 5.** (ex 4. 6.) Realacci, Giachetti, Zannella, Grandi.

**(A.C. 2144 - Sezione 7)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Imposta sul valore aggiunto).*

1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

*b)* coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

*c)* razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

*d)* semplificazione degli adempimenti formali;

*e)* semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

*f)* semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

*g)* semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

*h)* previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:

1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;

2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;

*i)* armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

**(A.C. 2144 - Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Imposta sui servizi).*

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:

*a)* imposta di registro;

*b)* imposte ipotecarie e catastali;

- c) imposta di bollo;
- d) tassa sulle concessioni governative;
- e) tassa sui contratti di borsa;
- f) imposta sulle assicurazioni;
- g) imposta sugli intrattenimenti.

2. la riforma deve altresì determinare:

a) il riordino dei tributi speciali;

b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.

3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Imposta sui servizi).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: compatibilmente con la natura e l'oggetto con le seguenti: nel rispetto della natura e dell'oggetto.*

**6. 1.** (ex 6. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Ga-

leazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: la natura e.*

**6. 2.** (ex 6. 2. *parte ammissibile*) Pistone, Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pinza, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 9.** (ex 6. 3.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**6. 2-bis.** (ex 6. 4.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**6. 3.** (ex 6. 6.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e brevi.*

**6. 4.** (ex 6. 7.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.'

*Sopprimere il comma 4.*

**6. 5.** (ex 6. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 4, sostituire le parole: artistiche dilettantistiche con le seguenti: artistiche comprovatamente dilettantistiche.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: folcloristiche aggiungere la seguente: comprovatamente.*

**6. 6.** (ex 6. 10.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: dilettantistiche fino alla fine del comma.*

**6. 7.** (ex 6. 11.) Pistone, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Buemi.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.*

**6. 8.** (ex 6. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

**(A.C. 2144 – Sezione 9)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 7.**

**(Accisa).**

1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion » (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) applicata ai grandi impianti di combustione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Accisa).

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: diversificata fino a: consumi, con la seguente: ridotta.*

**7. 1.** (ex 7. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Frigato.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: minori fino alla fine della lettera.*

**7. 2.** (ex 7. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

(A.C. 2144 - Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: valutando la possibilità di dare la precedenza con le seguenti: dando priorità.*

**8. 1.** (ex 8. 3.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: valutando la possibilità di dare con le seguenti: dando, d'intesa con la Confe-*

renza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione.

- 8. 2.** (ex 8. 4.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Buemi, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: valutando la possibilità di dare con la seguente: dando.*

- 8. 3.** (ex 8. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: valutando aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione.*

- 8. 4.** (ex 8. 5.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incidenza del costo del lavoro aggiungere le seguenti: e degli oneri finanziari.*

- 8. 5.** (ex 8. 7.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e realizzando l'obiettivo entro tre anni.*

- 8. 6.** (ex 8. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

**(A.C. 2144 - Sezione 11)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 9.**

*(Principio di coordinamento con la finanza decentrata).*

1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facoltà di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 9.**

*(Principio di coordinamento con la finanza decentrata).*

*Al comma 1, sostituire le parole: del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: con le seguenti: dei seguenti principi di coordinamento con la finanza decentrata: garanzia di parità di entrate per comuni, province e regioni e.*

- 9. 1.** (ex 9. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, dopo la parola: decentrata: aggiungere le seguenti: garanzia di entrate fiscali certe, in particolare nel medio e lungo periodo, per favorire la programmazione degli investimenti e la gestione dei servizi e.*

- 9. 2.** (ex 9. 2.) Nannicini, Lettieri, Grandi, Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. In ogni caso l'esercizio della delega come previsto dal comma 1 deve avvenire con la piena garanzia di un livello almeno pari a quello precedente delle entrate dei comuni, delle province e delle regioni.

9. 3. (ex 9. 3.) Lettieri, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

**(A.C. 2144 – Sezione 12)**

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 10.

*(Attuazione, raccordi e copertura  
finanziaria).*

1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente

misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.

5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8.

6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).*

*Al comma 3, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.*

**10. 1.** (ex 10. 1.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi, Pistone, Cima.

*Al comma 5, dopo le parole: effetti finanziari aggiungere le seguenti: , indicando i mezzi di copertura per farvi fronte,*

**10. 2.** (ex 10. 2.) Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: da attuare fino alla fine del periodo.*

**10. 3.** (ex 10. 5.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

**(A.C. 2144 – Sezione 13)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

*(Disposizioni finali).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9

della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati ri-

spettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'adozione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*(Disposizioni finali).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: degli articoli da 3 a 9.*

**11. 1.** (ex 11. 1.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Buemi, Cima.

*Al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente.*

**11. 2.** (ex 11. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

*Al comma 3, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche.*

**11. 3.** (ex 11. 3.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 4, sostituire la parola: adottati con le seguenti: sottoposti a nuovo parere con i medesimi termini.*

**11. 4.** (ex 11. 4.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 5, sostituire la parola: adottati con le seguenti: sottoposti a nuovo parere con i medesimi termini.*

**11. 5.** (ex 11. 5.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Buemi, Cima.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: adottato con le seguenti: sottoposto a nuovo parere con i medesimi termini.*

**11. 6.** (ex 11. 6.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

**(A.C. 2144 – Sezione 14)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che la Commissione europea indica come obiettivo fondamentale ed irrinunciabile per tutti gli Stati dell'Unione l'integrazione delle politiche ambientali e

dello sviluppo sostenibile nell'ambito delle singole politiche settoriali e che, in tale ambito, si considera con favore l'utilizzo della leva fiscale per sollecitare la modifica dei comportamenti dei produttori e dei consumatori in senso favorevole all'ambiente e alla salute;

considerato che la fiscalità ecologica rappresenta lo strumento più avanzato rimasto in capo agli Stati nazionali per garantire un futuro prospero dell'umana società a fronte del degrado ambientale e delle sempre più marcate ed evidenti alterazioni degli ecosistemi, con le conseguenze che ne derivano per la salute e la stessa qualità della vita;

considerato come nelle democrazie avanzate si assiste, in questi ultimi anni, ad un crescente interesse nei confronti dell'utilizzo della leva fiscale a finalità ambientali e come molti paesi europei abbiano introdotto articolati sistemi di incentivi, agevolazioni e disincentivi diretti a strutturare un nuovo tipo di imposizione capace di tener conto del valore, anche economico, delle risorse naturali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione della delega, un regime fiscale uniforme per tutti i prodotti energetici in funzione del loro potenziale inquinante, in conformità con gli indirizzi in tal senso pervenuti dalla Commissione europea, nonché l'introduzione di un sistema di incentivazione fiscale per l'innovazione tecnologica volto a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale, a favorire i processi di riconversione industriale, l'adozione di tecnologie pulite e gli investimenti a carattere ambientale diretti all'adozione di cicli industriali a basso consumo energetico e a basse emissioni di gas serra, ciò anche in vista dei severi impegni assunti in relazione all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

9/2144/1. Benvenuto, Vigni, Lettieri.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 2144-B, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

rilevato come le disposizioni in materia di concordato di cui alla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) trovano una delle principali giustificazioni nell'esigenza di eliminare le pendenze in corso tra i contribuenti ed il fisco, onde facilitare il passaggio verso il nuovo sistema tributario delineato dal disegno di legge in esame;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire in modo congruo il termine di scadenza dei versamenti e delle dichiarazioni relative ai condoni di cui alla legge n. 289 del 2002, in quanto, a seguito delle numerosissime disposizioni legislative ed amministrative (tra le quali, da ultimo, la circolare n. 17/E dell'Agenzia delle entrate) recentemente intervenute al riguardo, si rende necessario l'adeguamento dei programmi informatici, al fine di consentire agli interessati di applicare in modo corretto la relativa disciplina.

9/2144/2. Leo, Santulli, Trantino, Onnis, Airaghi, Briguglio, Castellani, Foti, Gazzara, Maceratini, Saglia, Benedetti, Valentini, Landi di Chiavenna, Franz, Migliori, Riccio, Cristaldi, Porcu, Cola, Butti, Nespole, Bornacin, Gamba, Cirielli, Malgieri, Strano, Degennaro, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Bellotti, Messa, Maggi, Delmastro Delle Vedove, Ghiglia, Giudice, Gianni Mancuso, Geraci, Taborelli, Collavini, Zama.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 2144-B, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

considerata l'esigenza di realizzare un' incisiva semplificazione del sistema fiscale e di eliminare il più possibile le ragioni di contenzioso tra i contribuenti ed il fisco;

impegna il Governo

a procedere, nel quadro della progressiva eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 8, mediante l'emanazione in tempi brevi di un apposito provvedimento di attuazione, alla definizione, dei casi in cui l'imposta non si applica alle attività sprovviste di organizzazione, anche al fine di superare il notevole contenzioso instauratosi in materia.

9/2144/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Antonio Pepe, Leo.

La Camera,

considerato come l'articolo 3 del disegno di legge n. 2144-B, di riforma dell'imposta sul reddito, rechi tra i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato nella definizione della *no tax area* e nell'articolazione delle deduzioni, il riferimento alle condizioni familiari, alla tutela delle famiglie monoreddito e al numero dei figli;

rilevato come la crisi della natalità, evocata anche dai Sommo Pontefice nel suo discorso alla Camera dei deputati del 14 novembre 2002, costituisca uno dei fattori strutturali di criticità del sistema paese, sia dal punto di vista sociale, sia in relazione alla sostenibilità del sistema pensionistico;

rilevato altresì come la Camera dei deputati abbia approvato in data 13 marzo 2003 una mozione (1-00127-Volontè ed altri) diretta ad impegnare il Governo ad adottare ogni iniziativa utile per favorire un incremento del tasso di natalità;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione della delega, l'introduzione di una specifica de-

duzione diretta ad escludere integralmente dalla base imponibile della nuova imposta sui redditi le spese mediche sostenute dai componenti dei nuclei familiari a reddito medio-basso per gli accertamenti diagnostici effettuati durante la gravidanza, quelle sostenute in occasione del parto, nonché le spese sostenute dai medesimi soggetti per l'acquisto di alimenti e articoli sanitari per l'infanzia durante i primi anni di vita dei figli.

9/2144/4. Lettieri, Benvenuto, Santagata.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale statale prevede all'articolo 3 la revisione dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche, in particolare la progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni che dovranno assicurare la progressività dell'imposta;

nei valori e criteri da considerare per le deduzioni non è stato previsto « il costo della vita » come criterio per adottare deduzioni maggiori dal reddito complessivo dei contribuenti penalizzati da un elevato costo della vita nella regione di residenza ed assicurare una progressività « orizzontale » o una equiparazione dei redditi percepiti nelle diverse regioni del paese;

nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale, elaborato a conclusione della recente missione nel nostro Paese, si evidenzia il fenomeno delle differenziazioni di salari, occupazione e redditi nell'ambito delle regioni interne del paese, differenziazioni che richiedono l'applicazione di idonee misure per correggerne le distorsioni conseguenti; a tal proposito il rapporto del Fondo Monetario Internazionale contiene espressamente l'invito al Governo a concedere « le indennità di carovita » sulla base del diverso costo della vita a livello regionale;

impegna il Governo

ad adottare il criterio « costo della vita » sia per la determinazione del reddito delle persone fisiche, affinché il prelievo fiscale sui redditi dei contribuenti residenti in regioni con un costo della vita più elevato sia proporzionato all'effettivo potere d'acquisto dei redditi suddetti, sia nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati.

9/2144/5. (Nuova formulazione) Sergio Rossi.

La Camera,

premessi che:

uno dei punti fondamentali del programma della coalizione di Governo risiede nella famiglia, vista come grande elemento di coesione sociale o di garanzia per il futuro del paese;

la risoluzione n. 6-00054 approvata dalla Camera dei deputati il 13 marzo scorso impegna il Governo « a ripensare il sistema fiscale e redistributivo, già a partire dalla legge delega sulla riforma fiscale, in funzione della equità fiscale orizzontale per tutte le famiglie in base al numero dei figli »;

il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale prevede che la riforma dell'imposta sul reddito si debba articolare sul principio e criterio direttivo di « identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione »;

impegna il Governo

in sede di attuazione di tali principi e in ogni caso fin dalla prossima legge finanziaria, a dare piena attuazione al principio di « equità fiscale orizzontale », nel senso

di consentire per tutte le famiglie la facoltà di dedurre dall'imponibile i costi necessari al mantenimento della prole.

9/2144/6. (Nuova formulazione) Volontè, Vito, Cè, La Russa.

La Camera,

premessi che:

il decreto ministeriale n. 159 del 6 giugno 2002 ha rideterminato a far data dal 1° gennaio 2003 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane dei 268 comuni indicati nell'allegato A del citato decreto, tariffe che sono conseguentemente stabilite nelle misure indicate nei prospetti di cui all'allegato B del medesimo decreto;

l'applicazione di tale disposizione ha determinato un forte decremento degli introiti dell'imposta comunale sugli immobili in moltissimi comuni, specialmente quelli più piccoli, rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, a decorrere già dal 2003, di trasferimenti erariali compensativi per quei comuni per i quali sia stata accertata e certificata la perdita di gettito erariale conseguente alla variazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane.

9/2144/7. Giuseppe Gianni, Degennaro.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, nel senso che le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della delega per

le regioni e gli enti locali territoriali dovranno essere compensate, d'intesa con la Conferenza unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali senza produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.

9/2144/8. Ceremigna.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 5, nel senso che la legge finanziaria debba indicare i mezzi di copertura per fare fronte agli effetti finanziari delle modifiche.

9/2144/9. Agostini.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare il principio di coordinamento con la finanza decentrata, di cui all'articolo 9, comma 1, nel senso della garanzia di parità di entrate per comuni, province e regioni.

9/2144/10. Ciani.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad attuare la totale eliminazione dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nel termine massimo di tre anni.

9/2144/11. Stradiotto.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione,

9/2144/12. Giachetti.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad attuare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 8, comma 1, dando in ogni caso la precedenza, ai fini della graduale eliminazione dell'IRAP, ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi.

9/2144/13. Fluvi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

a riformare l'accisa, di cui all'articolo 7, adottando un'aliquota sugli oli minerali utilizzati nel comparto dei trasporti diver-

sificata attraverso l'aumento delle aliquote sui combustibili di origine fossile che incidono più negativamente sugli obiettivi indicati nel Protocollo di Kyoto e riduzione delle medesime aliquote sugli oli minerali che risultino conformi agli obiettivi del medesimo Protocollo.

9/2144/**14**. Realacci.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

a provvedere affinché in ogni fase dell'attuazione della riforma ciascun contribuente individuale e societario consegua un vantaggio in termine di minore imposta complessivamente dovuta a qualsiasi titolo, a parità di reddito.

9/2144/**15**. Michele Ventura.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad includere fra le spese per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *s*), quelle per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9/2144/**16**. Galeazzi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), numero 6), nel senso che il regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche sia incentivato fino al massimo limite consentito dell'equilibrio della finanza pubblica.

9/2144/**17**. Nicola Rossi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 5), nel senso che il concetto di acquisto della prima casa venga inteso nei senso più ampio, comprendendone ogni forma di acquisizione inclusa la costruzione.

9/2144/**18**. Tolotti.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *c*), numero 7), nel senso che le forme della partecipazione dei lavoratori all'andamento economico dell'impresa siano concordate con i sindacati comparativamente più rappresentativi.

9/2144/**19**. Cima.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3, nel senso di tenere conto, nell'articolazione delle deduzioni, del numero complessivo dei familiari a carico a qualsiasi titolo.

9/2144/**20**. Pennacchi, Pistone.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), nel senso che la progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni sia tale da garantire, in ogni circostanza, almeno l'equivalenza di effetti per il contribuente.

9/2144/**21**. De Brasi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), nel senso che ai fini delle imposte sui redditi si tenga conto delle condizioni familiari adottando un moltiplicatore di esenzione che avvicini il trattamento del monoredito familiare a quello con più redditi.

9/2144/**22**. Frigato.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, nel senso che l'obiettivo dovrà essere raggiunto nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'equilibrio della finanza pubblica ma in ogni caso in un termine non superiore a tre anni.

9/2144/**23**. Santagata.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 3, nel senso che i codici non potranno essere derogati o modificati da leggi speciali.

9/2144/**24**. Buemi.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio della delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), nel senso di includere fra le finalità etiche e di solidarietà sociale quelle del sostegno al commercio equo e solidale (*fair trade*).

9/2144/**25**. Pistone, Nannicini.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio delle delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nel senso che la compensazione dei crediti di imposta debba tendere, nel più breve tempo compatibile con l'equilibrio della finanza pubblica, a diventare totale.

9/2144/**26**. Cennamo.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 2144-B recante delega per la riforma del sistema fiscale statale,

impegna il Governo

ad interpretare, in sede di esercizio delle delega, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), nel senso che le norme fiscali, nel rispetto delle dispo-

sizioni dello statuto del contribuente, dovranno essere parimenti informate ai principi della progressività, della trasparenza dell'informazione del contribuente, della motivazione degli atti, della tutela dell'integrità patrimoniale, del potere di interpellato del contribuente, dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, delle funzioni e del potere del Garante dei contribuenti, del corretto comportamento del personale addetto alle verifiche tributarie.

9/2144/**27**. Grandi, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premesso il ruolo sociale, culturale e pedagogico delle piccole compagnie teatrali amatoriali e dilettantistiche, nello sviluppo delle tradizioni locali, e senza scopo di lucro,

impegna il Governo

ad esonerarle dagli adempimenti relativi alla automatizzazione telematica per la distribuzione dei biglietti Siae.

9/2144/**28**. Ruggieri.

